

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2459)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33,
concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — L'esaurimento totale di fondi assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno dalle varie leggi che ne disciplinano l'attività ha determinato la stasi dell'intervento straordinario nei territori meridionali con grave pregiudizio per gli investimenti pubblici e privati e con dirette ripercussioni negative sull'occupazione della manodopera.

Per ovviare a tale grave inconveniente, che assume rilevanti conseguenze nella difficile situazione congiunturale che sta attraversando il nostro Paese e che nel Mezzogiorno si rivela particolarmente acuta a causa della maggiore debolezza strutturale del sistema economico e produttivo, si rende improcrastinabile un provvedimento-ponte per garantire la prosecuzione dell'azione pubblica

straordinaria in attesa dell'approvazione del disegno di legge relativo al finanziamento dell'intervento straordinario per il quinquennio 1976-80 pendente al Parlamento (Atto Senato n. 2398).

A tal fine è stato adottato un apposito decreto-legge che autorizza lo stanziamento di lire 950 miliardi, destinati in parte alle Regioni meridionali per la realizzazione di interventi straordinari nelle materie di loro competenza e in parte alla Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di interventi urgenti suscettibili di immediata attuazione.

Per quanto riguarda gli interventi straordinari che saranno realizzati dalle Regioni meridionali, viene recepita sostanzialmente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la normativa contenuta negli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 2398.

Si tratta di interventi finanziari e di opere previsti nei programmi già a suo tempo predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno nelle materie di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, programmi che saranno trasferiti immediatamente alle Regioni. Con lo stesso stanziamento inoltre le Regioni potranno realizzare progetti di sviluppo economico e sociale di competenza regionale e provvedere alla concessione di agevolazioni nel settore turistico-alberghiero con particolare riguardo alle domande di agevolazione già presentate alla Cassa per il Mezzogiorno (articolo 3).

Va anche precisato che lo stanziamento attribuito dal presente decreto alle Regioni meridionali è aggiuntivo rispetto alle disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo previsto dalla legge n. 281 del 1970, Fondo che, in virtù dell'articolo 4 della legge n. 853 del 1971, è destinato tra l'altro al finanziamento degli interventi straordinari trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Regioni medesime.

È prevista la possibilità per le Regioni di avvalersi della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati per la realizzazione degli interventi ad esse trasferiti.

Per quanto riguarda la Cassa per il Mezzogiorno, il relativo stanziamento, lungi dall'esaurire il potenziale operativo della Cassa nelle more di approvazione del disegno di

legge per il suo rifinanziamento nel periodo 1976-80, permette tuttavia di far fronte ad interventi assolutamente improcrastinabili, suscettibili dal punto di vista tecnico di immediata e rapida esecuzione e tali comunque da consentire una ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno. Infatti lo stanziamento in questione sarà destinato ad interventi urgenti in materia di progetti speciali e di infrastrutture civili e industriali, i cui elaborati progettuali sono stati da tempo definiti e approvati, alla concessione di incentivi finanziari alle industrie, specie di piccole e medie dimensioni, da destinare prioritariamente alle iniziative in corso di realizzazione, nonchè alle perizie suppletive e alla revisione dei prezzi relativi ad opere già in corso di esecuzione per garantire il loro completamento e quindi il mantenimento dell'occupazione (articolo 4).

Tale decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge.

Il Governo confida altresì che il Parlamento vorrà confrontare con la sua approvazione il disegno di legge sul rifinanziamento dell'intervento straordinario per il prossimo quinquennio 1976-80, per evitare un rallentamento della spesa pubblica nel Mezzogiorno in conseguenza dell'esaurimento dei fondi stanziati con il presente decreto-legge; il che comprometterebbe in maniera determinante l'efficacia e la funzionalità dell'intervento straordinario, con gravissime conseguenze anche per l'occupazione della manodopera.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno.

Decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'8 marzo 1976 ().*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno, al fine di assicurare la continuità degli interventi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A valere sugli stanziamenti per il quinquennio 1976-1980, sono autorizzate, per l'anno 1976, le assegnazioni anticipate, rispettivamente, di lire 200 miliardi a favore delle Regioni meridionali per la realizzazione degli interventi di cui al successivo articolo 3 e di lire 750 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi di propria competenza nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente articolo 1 a favore delle Regioni meridionali è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro incaricato per i rapporti con le Regioni.

Le Regioni iscrivono le somme risultanti dal piano di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai programmi di interventi previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole Regioni meridionali in base al piano di riparto medesimo saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di acce-

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 12 marzo 1976.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione del programma di interventi.

Art. 3.

Lo stanziamento a favore delle Regioni meridionali indicato all'articolo 1 è destinato alla realizzazione dei programmi di interventi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, non ancora approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a trasferire i programmi anzidetti alle Regioni meridionali competenti per territorio.

Il medesimo stanziamento è destinato, altresì, alla concessione da parte delle Regioni meridionali delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, ivi comprese quelle le cui domande di agevolazioni sono state presentate alla Cassa per il Mezzogiorno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alla realizzazione di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

La ripartizione dello stanziamento di cui al presente articolo è effettuata tenendo anche conto del costo delle opere e del rapporto popolazione-territorio.

Lo stanziamento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo rispetto al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A richiesta delle Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono essere autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

Le opere di viabilità, di bonifica e quelle relative agli acquedotti di interesse regionale realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite alle Regioni, con i criteri e le modalità indicate dal CIPE. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a fornire alle Regioni assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette.

Art. 4.

Lo stanziamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 100 miliardi per il finanziamento di opere relative ai progetti speciali;

b) lire 50 miliardi per le infrastrutture e altri interventi per la industrializzazione;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) lire 350 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale e contributi in conto interessi alle iniziative industriali, di cui una quota pari al 60 per cento da riservare alle piccole e medie industrie;

d) lire 250 miliardi per perizie suppletive, revisione prezzi e oneri tributari relativi a opere già approvate in base alla legislazione vigente.

Ferma restando la facoltà per la Cassa per il Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

Art. 5.

All'onere di lire 950 miliardi derivante dalla attuazione del presente decreto nell'anno 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1976.

LEONE

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: BONIFACIO